



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

Valida dal 1° gennaio 1999

318.104.01 i/CAMaI

6.07

Osservazione preliminare

La presente circolare sostituisce la Circolare per gli organi AVS/AI concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1997. Questa nuova edizione è pubblicata sotto forma di fogli sciolti ed è parte integrante del classificatore "Direttive e circolari sulle rendite, volume 2". I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti nell'apposito classificatore nero.

La presente circolare è stata rielaborata poiché l'esecuzione della procedura di notifica e di compensazione verrà da ora effettuata con l'ausilio di un unico modulo ([318.183](#)). Sono state inoltre apportate precisazioni nell'ambito della procedura. In particolare si deve menzionare la possibilità di ripartire la decisione di attribuzione di una rendita. Per impedire che vi siano ritardi nel pagamento delle rendite, si può decidere in primo tempo solo sulla rendita in corso. Riguardo ai pagamenti retroattivi delle rendite verrà emanata successivamente, ossia dopo la conclusione della procedura di compensazione, una seconda decisione.

Modifiche e aggiunte continueranno ad essere apportate mediante fogli sostitutivi.

Indice

1.	In generale.....	7
2.	Esecuzione della compensazione	8
2.1	Comunicazione all'ufficio AI.....	8
2.2	Comunicazione dell'ufficio AI alla cassa di compensazione.....	8
2.3	Comunicazione alla cassa malati, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo	8
2.4	Comunicazione successiva della cassa malati.....	9
2.5	Notifica della decisione relativa alla rendita e bonifico dell'importo della compensazione da parte della cassa di compensazione.....	10
2.6	Compensazione con rendite in corso dell'AI.....	11
3.	Entrata in vigore.....	11

1. In generale

- 1001 Qualora anche l'assicurazione invalidità (AI) versi prestazioni, le casse malati autorizzate dalla Confederazione devono ridurre le loro. Giusta l'[articolo 78 della legge federale sull'assicurazione malattie \(LAMal\)](#) e l'[articolo 122 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\)](#), le prestazioni dell'assicurazione malattie o la loro concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non devono comportare un sovrindennizzo per gli assicurati.
- 1002 Considerando che le prestazioni dell'AI possono essere concesse solo qualche tempo dopo l'inoltro della richiesta e la nascita del diritto, si effettuano di regola pagamenti retroattivi della rendita. Se, nel periodo per cui è pagata retroattivamente la rendita, la cassa malati ha già versato indennità di malattia (denominate anche indennità giornaliere), queste devono sovente essere ridotte con effetto retroattivo. Ne risultano crediti in restituzione della cassa malati nei confronti dell'assicurato.
- 1003 Giusta l'[articolo 20 capoverso 2 LAVS](#), applicabile per analogia all'AI giusta l'[articolo 50 LAI](#), i crediti in restituzione dell'assicurazione malattie possono essere compensati con prestazioni dell'AI. Anche questa disposizione è volta ad evitare sovrindennizzi.
- 1004 Sono considerati casse malati ai sensi del N. 1001 gli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni dell'assicurazione di base conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie. Non è invece considerata organo delle assicurazioni sociali una cassa malati che concede prestazioni secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (p. es. obbligo di fornire prestazioni in base ad un'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva conclusa dal datore di lavoro a favore dei suoi lavoratori). I diritti di compensazione di quest'ultima si fondano sulle disposizioni relative a terzi che concedono anticipi (N. 10057 segg. DR).

2. Esecuzione della compensazione

2.1 Comunicazione all'ufficio AI

- 2001 Se l'ufficio AI, riguardo a un caso pendente presso quest'ultimo, riceve una comunicazione scritta da parte di una cassa malati secondo cui un credito in restituzione dell'assicurazione malattie è compensato con un pagamento retroattivo dell'AI, esso deve osservare le istruzioni menzionate al N. 2002.

2.2 Comunicazione dell'ufficio AI alla cassa di compensazione

- 2002 L'ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensazione la comunicazione di compensazione della casa malati e la decisione AI.

2.3 Comunicazione alla cassa malati, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo

- 2003 La cassa di compensazione verifica se la cassa malati può essere presa in considerazione per la compensazione.
- 2004 In caso affermativo, la cassa di compensazione comunica alla cassa malati gli importi mensili delle rendite d'invalidità e gli importi dei pagamenti retroattivi dovuti dalla nascita del diritto per mezzo del [modulo 318.183](#). La comunicazione deve essere effettuata ancora prima dell'emanazione della decisione. Se un'altra cassa malati, un'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare hanno concesso prestazioni, che potrebbero portare ad inoltrare una richiesta di compensazione, si deve inviare anche ad esse una comunicazione. Inoltre su ogni comunicazione va indicata l'altra cassa malati o l'assicurazione interessata. La cassa di compensazione può iniziare a versare le rendite in corso già prima della notifica della decisione (pagamenti provvisori secondo il N. 9323 segg. DR) o decidere in

primo tempo solo sulla rendita in corso (cfr. il N. 10067.1 DR).

- 2005 La cassa di compensazione pone alla cassa malati un termine di 30 giorni per la comunicazione successiva.
- 2006 Se invece la richiesta è stata inoltrata da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione o non riguarda un credito compensabile secondo la LAMal, la cassa di compensazione informa la cassa malati che la richiesta di compensazione dei suoi crediti non può essere accettata. In questi casi si deve tener conto a seconda delle circostanze del N. 10049 segg. delle Direttive sulle rendite.

2.4 Comunicazione successiva della cassa malati

- 2007 Se la cassa malati rinuncia alla compensazione, lo comunica alla casa di compensazione mediante il [modulo 318.183](#) tenendo conto delle indicazioni in esso contenute.
- 2008 Se, invece, bisogna procedere a una compensazione, la cassa malati comunica per iscritto all'assicurato l'importo esatto del suo credito in restituzione informandolo del fatto che tale credito sarà compensato con il versamento retroattivo di rendite AI e indicando anche l'importo fino a concorrenza del quale si effettuerà la compensazione. Nel contempo essa richiama l'attenzione dell'assicurato sul fatto che i ricorsi contro la restituzione o la compensazione possono essere inoltrati esclusivamente contro le decisioni prese da detta cassa.
- 2009 Contemporaneamente alla notifica della comunicazione scritta conformemente al N. 2008, la cassa malati presenta la richiesta di compensazione alla cassa di compensazione mediante il [modulo 318.183](#), allegando una copia di questa comunicazione ai sensi del N. 2008.
- 2010 La cassa malati inoltra la richiesta di compensazione alla cassa di compensazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'importo della rendita e alla

somma dei pagamenti retroattivi. Se, in casi eccezionali, tale termine non può essere rispettato, la cassa malati deve comunicarlo senza indugio, per iscritto, alla cassa di compensazione.

2.5 Notifica della decisione relativa alla rendita e bonifico dell'importo della compensazione da parte della cassa di compensazione

2011 Dopo avere ricevuto la comunicazione successiva della cassa malati, la cassa di compensazione redige la decisione relativa alla rendita o la decisione relativa ai pagamenti retroattivi della rendita. Se è stata richiesta una compensazione, la cassa fa figurare nella decisione l'indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione conformemente alla procedura usuale. Tali indicazioni devono essere formulate nel modo seguente:

pagamento retroattivo	
02.-09.97, 8 x Fr. 942.-	Fr. 7 536.-
rendita per il mese in corso	Fr. 942.-
Totale	Fr. 8 478.-
dedotto l'importo del credito in restituzione della cassa malati XY secondo comunicazione del 6.8.1997	Fr. 6 840.-
nostro primo versamento	Fr. 1 638.-

2012 Nella decisione figurerà la seguente indicazione: "Un eventuale ricorso contro la restituzione di crediti della cassa malati e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d'invalidità deve essere interposto esclusivamente contro la decisione della cassa malati".

2013 Se l'AVS/Al fa valere crediti contro l'assicurato, si deve dare la precedenza alla compensazione di questi ultimi.

2014 Al momento del primo versamento all'assicurato, la cassa di compensazione bonifica l'importo della compensazione a favore della cassa malati.

- 2015 Nella ricapitolazione delle rendite e sul conto di prestazioni corrispondente figura l'importo totale del pagamento retroattivo compreso l'importo della compensazione bonificata alla cassa malati.

2.6 Compensazione con rendite in corso dell'AI

- 2016 La compensazione con rendite in corso è ammessa solo eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui l'importo del pagamento retroattivo non è sufficiente per saldare il credito in restituzione e la cassa malati non può incassare l'importo in un altro modo.

3. Entrata in vigore

- 3001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 1999. Essa sostituisce la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1997.